



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13885 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "opposizione ex artt. 615-617 c.p.c.", vertente

TRA

A **G** (C.F.:), rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.05.2023

-attore opponente-

E

F **M** (CF.), rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di procura in atti

- convenuto opposto-

CONCLUSIONI COME IN ATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F **M** ha promosso una procedura di espropriazione forzata immobiliare iscritta al n. / RGE, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. / del Tribunale di Napoli, notificando atto di pignoramento in data 17.02.2017, nei confronti di **A** **G** sulla quota di ½ dell'immobile in Napoli alla via

A **G** ha proposto, con ricorso, opposizione innanzi al GE, in data 16.09.2019, nella procedura esecutiva n. / RGE, deducendo quanto segue:

- 1) l'invalidità del precetto per non avere la precettante **F** **M** sviluppato le voci richieste per le spese legali liquidate nel titolo esecutivo;



- 2) l'invalidità del precetto per avere la precettante F M. richiesto le spese legali concernenti l'attività posta in essere per i precedenti precetti perenti nonché per aver richiesto le spese di CTU non liquidate nel titolo esecutivo;
- 3) la carenza di legittimazione attiva della F in relazione alle spese legali liquidate nel titolo esecutivo stante l'attribuzione delle stesse ai procuratori antistatari;
- 4) l'improcedibilità dell'esecuzione in considerazione del fatto che A G non avrebbe mai accettato l'eredità e che pertanto la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità effettuata in data 25.11.2015, su disposizione del GE, sarebbe illegittima;
- 5) l'inammissibilità dell'esecuzione promossa dalla F in ragione del fatto che essa avrebbe colpito uno solo dei beni facenti parte della comunione ereditaria conseguente al decesso dei genitori di A G , più precisamente solo l'immobile in Napoli e non anche i terreni in provincia di P ;

L'esecutato ha, inoltre, eccepito l'inefficacia del pignoramento, chiedendo l'estinzione dell'esecuzione sulla scorta di un duplice rilievo:

- da un lato ha dedotto che il creditore non avrebbe depositato la copia conforme dell'atto di pignoramento, bensì "copia conforme della copia conforme uso trascrizione", con conseguente violazione del termine ex art. 557 c.p.c.;
- dall'altro lato ha evidenziato come il creditore procedente non avrebbe depositato la documentazione ipocatastale nel termine ex art. 567 c.p.c., atteso che il deposito avrebbe avuto luogo in plurime circostanze e senza la richiesta di proroga del relativo termine.

Il GE, con ordinanza del 26.02.2020, ha dichiarato che le ultime due censure "non integrano un'opposizione in senso stretto, bensì configurano il contenuto di un'eccezione di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per l'asserita inattività qualificata del creditore pignorante: risulta infatti essere stata dedotta la violazione delle prescrizioni e dei termini di cui all'art. 557 e 567 c.p.c.". Ha, poi, ritenuto infondate le predette eccezioni di inefficacia del pignoramento ed estinzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c..

Il GE ha, inoltre, ritenuto di qualificare i motivi di opposizione di cui al punto 1) e al punto 5) come opposizione agli atti esecutivi, per poi dichiararli inammissibili perché proposti, tardivamente, oltre il termine di 20 gg previsto dall'art. 617 c.p.c..

Ha, infine, ritenuto l'infondatezza o l'irrelevanza degli altri motivi di opposizioni ai fini della richiesta cautelare.

Pertanto il GE, con l'ordinanza del 26.02.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha condannato "*parte opponente (A G) al pagamento in favore di parte opposta delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione, spese che liquida in euro*



3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e CPA come per legge”.

Ha assegnato termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.

Ha, infine, rigettato l'istanza di estinzione dell'esecuzione formulata con ricorso del 16.09.2019 “letti gli artt. 557-567 e 630 c.p.c.”.

A G ha introdotto il giudizio di merito, reiterando i motivi di opposizione articolati nel ricorso innanzi al GE e rassegnato le seguenti conclusioni:

“- in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva immobiliare ovvero il giudizio di divisione;

- dichiarare l'invalidità dell'atto di precetto;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della signora F M
- dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione;
- dichiarare la nullità della presunta accettazione dell'eredità;
- dichiarare l'inammissibilità dell'esecuzione;
- dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e della presunta accettazione dell'eredità, con esonero da ogni responsabilità;
- condannare la signora F al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa;
- condannare la signora F al pagamento delle spese e del compenso professionale del procedimento di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
- condannare la signora F al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.

Si è costituita in giudizio F M la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:

1. rigettare l'istanza di sospensione del processo esecutivo e del giudizio di divisione ;
2. rigettare l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
3. condannare A G al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art 96 cpc;
4. confermare la condanna alle spese come già liquidate nell'ordinanza del 26/02/2020 (rge 354/17) nonché nel contempo condannare A G al pagamento delle spese diritti ed onorari della presente fase di giudizio”.



La causa è stata riservata in decisione con l'ordinanza del 5.12.2023, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Va preliminarmente rilevato che sono inammissibili i motivi di opposizione articolati con il presente giudizio di merito, aventi ad oggetto l'inefficacia del pignoramento e la relativa richiesta di estinzione dell'esecuzione per violazione sia del termine ex art. 557 c.p.c. sia del termine ex art. 567 c.p.c..

Il GE, con l'ordinanza del 26.02.2020, ha ricondotto le predette questioni nell'ambito dell'art. 630 c.p.c. e, "letti gli artt. 557-567 e 630 c.p.c.", ha rigettato "l'istanza di estinzione dell'esecuzione formulata con ricorso del 16.09.2019".

In base alla qualificazione giuridica data dal GE alle predette eccezione sollevate, condivisa comunque dallo scrivente magistrato, il rimedio di impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di estinzione, doveva essere il reclamo per quanto previsto dall'art. 630 c.p.c..

Infatti il GE ha concesso il termine per l'introduzione del giudizio del merito solo in relazione agli altri motivi riportati sopra dal n.1 al n. 5 e non anche in riferimento alle ulteriori eccezioni di estinzione dell'esecuzione in esame.

La scelta del rimedio impugnatorio, dipendendo dalla qualificazione giuridica della domanda data dal Giudice dell'esecuzione in fase cautelare, non può dunque ritenersi corretta, ove pure si volesse riqualificare diversamente la domanda.

3. E', invece, infondata la questione di carenza di legittimazione attiva della F in relazione alle spese liquidate nel titolo esecutivo "con attribuzione in favore degli avv.ti e ", in quanto dall' "atto stragiudiziale di rinuncia all'attribuzione e cessione del credito", notificato all'A in data 11.02.2011, risulta che i difensori antistatari hanno ceduto il loro credito alla F (cfr atto depositato in data 22.02.2021- produzione parte opposta).

4. E', parzialmente, fondata anche l'eccezione con cui l'opponente ha eccepito la nullità dell'intero precetto datato 28.02.2017, per avere la F richiesto anche le spese e competenze dei precedenti precetti.

Sul punto è utile richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei



precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero" (Cass. Sez. 3, **Sentenza n.19876 del 29/08/2013** - Rv. 627858).

Alla luce di tale orientamento deve solo essere rideterminato il credito, in quanto non sono dovute al creditore procedente le voci riportate nel precetto del 28.02.2017 relative alle spese ed onorari dei precedenti precetti del 7.01.2011, del 25.01.2011 e del 13.12.2012 (somme che dovranno essere scomutate dal totale), ma sole le spese e gli onorari relativi al precetto del 28.02.2017.

Sono, invece, dovute dall'A le spese di CTU, nella misura in cui sono state liquidate separatamente nel corso della causa, in quanto espressamente previsto dal titolo esecutivo.

5. Quanto al motivo di opposizione relativo all'accettazione dell'eredità, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "l'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo" (Cass. 35005/2022; Cass. 8684/17).

Pertanto l'opposizione proposta dal debitore esecutato è inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Va, però, rilevato sul punto che rientra tra i poteri di ufficio del giudice dell'esecuzione accertare la titolarità del bene pignorato in capo al debitore esecutato.

"Non può essere seguito, in materia di processo esecutivo, l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'art. 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, è compito del giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la validità del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione esecutiva, tra cui rientra anche l'appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l'oggetto del processo esecutivo. In conclusione, va affermato il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore" (Cass. civ. Sez. III, n. 11638 del 26/05/2014; Cass. 15597/19).

Da ciò consegue che rientra negli accertamenti preliminari d'ufficio verificare se il debitore esecutato (A G) abbia effettivamente accettato l'eredità e se, dunque, la



trascrizione dell'accettazione dell'eredità sia legittima, proprio ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva.

Inoltre detto accertamento è propedeutico proprio alla valutazione della ulteriore questione sollevata da parte opponente e relativa alla eccezione di inammissibilità dell'azione esecutiva per non aver parte opposta pignorato la quota dell'intera massa ereditaria spettante ad A

G

Ciò premesso, quanto alla accettazione dell'eredità, va rilevato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano l'accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ. (Cass, 11638/14).

Nella vicenda in esame la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è stata effettuata nell'ambito della procedura esecutiva n. 221/13 RGE (procedura esecutiva immobiliare azionata sempre da F M contro A G in relazione all'immobile in Napoli alla via , poi dichiarata estinta per rinuncia del creditore procedente).

L'accettazione implicita dell'eredità da parte di A G è stata ravvisata dal GE titolare della procedura esecutiva n. 221/13 RGE nella istanza presentata personalmente dall'A in data 10.07.2013 in detta procedura esecutiva e finalizzata alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva immobiliare 221/13 RGE.

In particolare in detta istanza l'A ha dichiarato di essere proprietario della quota ideale di 1/2 dell'immobile sito in Napoli alla via chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia del pignoramento immobiliare e disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Detta istanza è stata poi ribadita in data 21.05.2015 dal difensore dell'A , nelle more costituitosi in giudizio.

Con ordinanza emessa in data 10.11.2015 nella procedura esecutiva n. 221/13 RGE, il GE ha argomentato quanto segue:

“Sul piano sostanziale, è invero già documentalmente acquisito che A G sia proprietario pro-quota del bene pignorato, non solo perché risulta discendere dalle provenienze via via trascritte, come certificate in atti (a partire da quella più antica trascritta il 5/5/54), ma anche perché nella sua originaria istanza di estinzione dell'esecuzione depositata il 10/7/13-



sempre volta a far caducare la procedura stessa per ragioni documentali per asserita incompletezza ex art. 567 cpc, il medesimo debitore afferma espressamente che la quota staggita di $\frac{1}{2}$ (dell'alloggio in via) è di "**proprietà del sottoscritto**" (grassetto dello scrivente); tale istanza è stata personalmente firmata e depositata in cancelleria da esso G A , all'uopo riconosciuto dal funzionario (che firma a sua volta) mediante rilevazione dalla visionata carta d'identità. Non v'è pertanto dubbio che, a partire dalla cennata provenienza ante/ventennale trascritta il 5/5/54 (a favore di), e poi dei successivi decessi dei genitori , il bene sia quindi pervenuto all'odierno debitore che, si noti, egli stesso si è qualificato proprietario pro-quota dell'immobile staggito.

Sicché, risulta per tabulas che l'esecutato- invero, addirittura più espressamente che non tacitamente, nell'autoqualificarsi proprietario del bene caduto in successione- abbia dunque accettato la relativa eredità genitoriale.

Tale acquisizione mortis causa non è dubbia, non avendo peraltro nemmeno senso, altrimenti, le ripetute istanze estintive avanzate da G A (diversamente – e sempre per ipotesi, un debitore potrebbe essere ben lieto del fatto che per un suo debito si metta in vendita un bene appartenente ad altro soggetto).

Semmai, il più opportuno assetto procedimentale suggerisce, secondo la più recente e richiamata giurisprudenza di legittimità, che siffatta accettazione ereditaria sia a sua volta trascritta, nella specie autorizzando ed onerando il creditore procedente a trascrivere appunto in conservatoria, unitamente al presente provvedimento, detta istanza di estinzione depositata il 10.07.13, firmata personalmente dal riconosciuto A G , con controfirma del cancelliere e sottostante decreto di fissazione di udienza emesso il 10.06.14 dallo scrivente GE (in tal modo vi è comunque un atto processuale di parte, depositato in tribunale e firmato dal debitore personalmente, con firma in calce anche del cancelliere e pedissequo provvedimento del giudice dell'esecuzione: ciò in ogni caso soddisfa i requisiti di Cass. 11638/14 e delle relative modalità di accettazione ereditaria, in presenza di una esplicita autoqualificazione di proprietà fatta direttamente dal debitore con atto versato nelle mani del ricevente cancelliere).

Trattasi in pratica, con la disposta trascrizione, della regolazione esterna di una vicenda di diritto sostanziale già acquisita (accettazione dell'eredità da parte del chiamato autodefinitosi, in una formale istanza processuale, proprietario pro-quota).

Questo Giudicante ritiene di dover condividere le argomentazioni articolate dal GE nella procedura esecutiva n 221/13 RGE quanto alla sussistenza dell'accettazione dell'eredità da parte dell'A . Va rilevato, però, che la stessa non può ritenersi limitata al solo immobile in Napoli, ma va estesa a tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.



Nella fattispecie in esame è pacifico che nell'asse ereditario sono ricompresi non solo l'immobile in Napoli alla via _____, ma anche i terreni siti in R _____ (_____), per quanto risultante sia dalle ispezioni ipotecarie in cui sono richiamate le dichiarazioni di successione di A _____ G _____ contro _____ (cfr depositi in data 7.09.2020 produzione parte opponente) sia dalle visure catastali in atti (cfr produzione parte opposta). Pertanto l'accettazione dell'eredità deve ritenersi estesa anche ai terreni siti in R _____ (_____). Inoltre non è ammissibile una dichiarazione di eredità parziale per espressa previsione dell'art. 475 c.p.c..

Ciò precisato, appare utile richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione (Cass. 6809/2013; Cass. 24833/2022).

La giurisprudenza è, in altri termini, orientata a negare che sia suscettibile di espropriazione la quota di un singolo bene indiviso della comunione ereditaria, o di qualsiasi altra comunione comprendente più cose della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti.

In questi casi il creditore di uno degli eredi non potrà fare altro che agire in via surrogatoria per la divisione, secondo le regole ordinarie, "onde ottenere la individuazione preventiva dei beni in concreto da sottoporre ad esecuzione" (Cass. n. 2615/1967).

La giurisprudenza consente, però, che il creditore pignori la quota spettante al debitore su tutti i beni indivisi di una determinata specie (ad esempio gli immobili caduti nell'eredità), con effetto sui beni che saranno poi assegnati al debitore nella successiva divisione e sull'eventuale conguaglio (Cass. 6809/2013).

In dottrina e giurisprudenza si ritiene generalmente ammissibile solo l'espropriazione dell'intera massa, secondo le forme dell' art. 599 c.c., nel caso in cui questa sia composta da beni omogenei. "Iniziata l'espropriazione della quota, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione, se questa è possibile, della quota in natura spettante al debitore esecutato o, se la separazione non è possibile, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa. In tutte le dette ipotesi, il pignoramento della quota consegue i suoi effetti, col risultato di



concentrarsi sui singoli beni corrispondenti alla quota ed assegnati al condividendo esecutato" (Cass. 24833/2022; Cass. n. 2615/1967).

Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale rileva, nella fattispecie in esame, che il pignoramento *de quo* non riguarda la quota dell'intera massa ereditaria, ma solo l'immobile sito in Napoli. Il pignoramento non ricade infatti anche sui terreni siti in R () ricompresi nella massa ereditaria.

Ciò implica che il pignoramento sulla sola quota di proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla via , va dichiarato inammissibile.

Va ulteriormente precisato sul punto che l'inammissibilità del pignoramento è rilevabile d'ufficio, in quanto la parzialità del pignoramento, nei termini evidenziati sopra, non può che determinare anche l'improcedibilità del successivo giudizio di divisione endoesecutivo (nella fattispecie rilevabile solo dal giudice della divisione, essendo stato già introdotto un autonomo giudizio di divisione), proprio perché anche quest'ultimo non risulterebbe esteso all'intera massa ereditaria. La dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divisione produrrebbe comunque l'effetto consequenziale di paralizzare l'intera procedura esecutiva.

Va, dunque, accolta l'opposizione e dichiarato inammissibile il pignoramento.

Ogni altra questione è assorbita.

6. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della parziale soccombenza dell'opponente nonché della complessità e peculiarità delle vicende esaminate, che ha indotto anche il GE a conclusioni differenti in sede cautelare rispetto alla presente decisione.

Vanno compensate anche le spese della fase cautelare, dovendosi tener conto dell'esito finale della controversia.

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva;
- b) accoglie parzialmente l'opposizione ex art 615 c.p.c. avverso il precetto e ridetermina il credito vantato da F M nei confronti di A G come in parte motiva;
- c) accoglie parzialmente l'opposizione avverso il pignoramento e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'azione di espropriazione forzata n. 354/2017 RGE per le ragioni di cui alla parte motiva;
- d) ordina al Dirigente Agenzia delle Entrate Territorio- Servizio Pubblicità Immobiliare di NAPOLI 1 competente di provvedere alla cancellazione della trascrizione presso l'Agenzia Entrate - Ufficio



Provinciale di Napoli 1 effettuata in data 18.04.2017, identificata con i numeri 10329/7762, in favore di F. M. contro A. G.

- e) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia della fase cautelare che del presente giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

Il Giudice

dott.ssa Maria Luisa Buono

Firma digitale

